

Studio Associato Brandi

CONSULENZA DEL LAVORO e AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Giorgio Brandi
Dott. Amedeo Brandi
Rag. Antonello Baselice
Rag. Paolo Abbandonato

Circolare 6/2011

A tutti i clienti

Oggetto: ADESIONE AGLI ENTI BILATERALI

Con la presente circolare, si vuole dare un parere circa l'obbligatorietà o meno di adesione agli enti bilaterali. Tale esigenza nasce dai numerosi quesiti posti a seguito della circolare interpretativa del Ministero del Lavoro.

La questione è la seguente: ***“a seguito dei rinnovi dei contratti terziario e pubblici esercizi, è veramente ravvisabile l'obbligatorietà dell'iscrizione agli enti bilaterali?”***

L'articolo 10 della legge 30/2003 prevede che chiunque vuole fruire di benefici contributivi e normativi concessi dallo Stato, deve applicare integralmente le clausole previste dai contratti collettivi, di qualsiasi livello. Questa norma vale solo per alcuni settori (commercio, turismo) ma anche fuori da suo ambito di applicazione esistono norme analoghe che richiedono l'integrale integrazione del contratto collettivo per la fruizione dei benefici pubblici.

La questione interpretativa che si pone è: cosa significa «integrale» applicazione? La giurisprudenza e ha più volte ribadito che un'impresa può essere obbligata ad applicare il contratto collettivo nella parte che regola gli aspetti del contratto di lavoro (cosiddetta parte normativa), mentre non può essere previsto nessun condizionamento all'adesione alle norme, come quelle sugli enti bilaterali, che impongono l'adesione agli enti bilaterali (di fatto tale parte è obbligatoria solo per i sottoscrittori del contratto).

Altresì risulta non condivisibile l'interpretazione del Ministero del Lavoro (circ.43/2010) che sancisce l'obbligo di erogazione al lavoratore di un E.D.R. non assorbibile per 14 mensilità, in capo ai datori di lavoro che non aderiscono ad alcun Ente Bilaterale.

Le ragioni che portano a questa conclusione sono le seguenti :

LESIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' SINDACALE

La Costituzione riconosce e tutela il diritto di libertà sindacale, che si estrinseca nel diritto di aderire (libertà di aderire) ma anche in quello di non aderire (libertà negativa) agli organismi creati dalle parti sociali.

VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI

Art. 23 Costituzione: “nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI APPARTENENTI AL MEDESIMO SETTORE

A parità di livello e applicando lo stesso CCNL, un dipendente di un'azienda che non aderisce ad alcun ente bilaterale percepirebbe di più di un dipendente la cui azienda invece aderisce

La ricaduta di questo orientamento, nel caso che ci occupa, è immediata: significa che l'impresa non è obbligata ad aderire al fondo, né può essere in alcun modo penalizzata per la mancata partecipazione al medesimo, pertanto non esiste alcun diritto dei lavoratori ad ottenere prestazioni aggiuntive.

Si ricorda che si tratta pur sempre di un parere professionale supportato dalle interpretazioni giurisprudenziali e degli ordini professionali più rappresentativi.

Si resta a disposizione per ogni e/o eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Ischia 16 giugno 2011

Studio associato Brandi